



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 87 del 09/07/2024

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2024 - DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **Luglio** alle ore 18.30, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente
ROMA PAOLA	Sindaco	SI
PICCO STEFANO	Assessore	Si (in videoconferenza)
MORO STEFANIA	Assessore	Si (in videoconferenza)
BURIOLA FABIO	Assessore	SI
LORENZON SERGIO	Assessore	SI

Partecipa alla seduta la Dott.ssa PAOLETTI BARBARA, Segretario Comunale,

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Proposta n. 217 del 04/07/2024

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2024 - DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024.

Il Responsabile del Area Tributi Personale - Cultura propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto “Regioni e Autonomie locali”, sottoscritto il 1° aprile 1999, all’art. 15, prevede che ciascun Ente, a decorrere dal 1° gennaio 1999, provvede annualmente, al fine di sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, ad individuare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante la costituzione del relativo fondo;
- il CCNL 21/05/2018, all’articolo 67, comma 1, stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (...). L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”*, individuando le disposizioni dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

il successivo CCNL 16/11/2022, all’articolo 79, ha introdotto la nuova disciplina per la costituzione del fondo in parola, mantenendo la suddivisione del fondo stesso tra risorse stabili, disciplinate ai commi 1 e 1-bis, che restano confermate negli anni successivi, e risorse variabili, regolate ai commi 2 e 3, la cui composizione deve essere valutata annualmente.

CONSIDERATO che alla Giunta comunale, nella sua qualità di organo di indirizzo, compete la formulazione delle linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, nonché lo stanziamento delle poste economiche variabili del Fondo per le risorse decentrate che sono rimesse alla disponibilità dell’ente, la cui definizione è necessaria al Responsabile del Servizio Personale per la costituzione del fondo predetto dell’anno 2024;

DATO ATTO che:

- la disciplina relativa al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui al già citato art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è stata innovata dal D. Lgs. n. 150/2009 e ss. mm. e ii.;

- l'art. 40 – comma 3 - *quinquies* – del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal predetto d.lgs. n. 150/2009 nonché dal d.lgs. n. 75/2017, condiziona gli incrementi discrezionali al fondo per le risorse decentrate del personale dipendente come segue: *“Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- il citato articolo 40, comma 3 - *quinquies*, pone alcune precondizioni per l'applicazione degli incrementi facoltativi del fondo, richiedendo che l'ente locale rispetti:
- i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
- i parametri di virtuosità previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero:
 - la riduzione progressiva della spesa di personale
 - i limiti delle assunzioni previste dalle norme
 - i vincoli di bilancio e le previsioni degli stanziamenti
 - il rispetto degli altri strumenti di contenimento della spesa disposti dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, e cioè la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; nonché il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- il Comune ha verificato il rispetto dei parametri di virtuosità sopra citati, e garantisce il rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione nazionale.

CONSIDERATO che:

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha disposto che a decorrere dal 01.01.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio dei dipendenti e dirigenti pubblici non deve superare quelle destinate al tal fine nel corso dell'anno 2016;
- la disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, contenuta nell'art. 79 del Ccnl 16/11/2022, prevede espressamente, al comma 6, che la quantificazione del predetto fondo e delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve avvenire complessivamente nel rispetto del sopra richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2024, con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina dei criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;

ATTESO che l'importo destinato al trattamento accessorio dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione dell'ente, consistente - ai sensi dell'articolo 15 del Ccnl 21.05.2018, nonché, all'esito della riclassificazione del personale nelle Aree di inquadramento, dell'articolo 17 del Ccnl

16/11/2022 per le Elevate Qualificazioni – per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, è tra le voci assoggettate al complessivo limite di cui al summenzionato articolo 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, e viene definito autonomamente da ciascuna amministrazione nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dalla norma contrattuale e quindi assegnato alle diverse posizioni ricoperte nell'organizzazione in funzione della pesatura dei singoli incarichi effettuata dal Nucleo di Valutazione;

RITENUTO di assegnare il budget di **Euro 65.625,00** per la corresponsione, nell'anno 2024, dell'indennità di posizione e di risultato ai titolari di incarichi di Elevate Qualificazioni;

VISTA la delibera di G.C. n. 132 del 29/11/2022, di nomina della delegazione trattante di parte pubblica;

VISTO il CCI (Contratto Collettivo Integrativo) per il triennio 2023/2025, in conformità alle disposizioni di cui al vigente CCNL 16/11/2022, sottoscritto il 10/11/2023;

RILEVATO che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- è stata emanata la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019".

VISTO che sono pervenute indicazioni operative specifiche dalla Ragioneria Generale dello Stato con proprie note prot. 179877/2020 e 12454/2021, che hanno individuato le concrete modalità di calcolo dell'adeguamento;

RILEVATO che presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018;

ATTESO che, alla data odierna non si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2024 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma (anno 2018), e pertanto non è possibile adeguare in aumento il fondo del 2016 originariamente determinato, salvo una ulteriore verifica a consuntivo procedendo alle opportune, eventuali rimodulazioni, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato summenzionate.

STABILITO, per quanto di competenza, di individuare come di seguito le risorse di competenza della Giunta Comunale da destinare alla costituzione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024:

1. in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione delle risorse del fondo nella parte variabile per l'importo di **Euro 5.526,38** ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del Ccnl 16/11/2022 nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, (*opzionale*) da destinarsi al finanziamento

degli incentivi alla performance del personale dipendente secondo il vigente Sistema per la Performance;

2. l'integrazione una tantum, ex articolo 79, comma 3, del Ccnl 16/11/2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018, ammontante a un totale di **Euro 1.615,01**, così proporzionalmente suddiviso rispetto ai valori dell'anno 2021:

- sul fondo risorse decentrate, parte variabile, **Euro 1.022,10=**;
- a incremento della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative/Elevate Qualificazioni, **Euro 592,91=**;

VISTI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto "Regioni - Autonomie locali" del 21/05/2018 e del 16/11/2022;
- il decreto legislativo 30/03/2001 n. 165;
- il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento;

2) di formalizzare gli indirizzi e le direttive di propria competenza, in ordine alla definitiva costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, nonché alla conduzione delle procedure della contrattazione integrativa da parte della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, disponendo:

- in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione delle risorse del fondo nella parte variabile per l'importo di **Euro 5.526,38** ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del Ccnl 16/11/2022 nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997;
- l'integrazione una tantum, ex articolo 79, comma 3, del Ccnl 16/11/2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018, ammontante a un totale di Euro 1.615,01, così proporzionalmente suddiviso rispetto ai valori dell'anno 2021:
 - sul fondo risorse decentrate, parte variabile, **Euro 1.022,10=**;
 - a incremento della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative/Elevate Qualificazioni, **Euro 592,91=**;

- 3) di assegnare il budget di **Euro 65.625,00** per la corresponsione nell'anno 2024 dell'indennità di posizione e di risultato ai titolari di incarichi di elevata Qualificazione;
- 4) di aggiungere all'importo destinato alla retribuzione di risultato di cui al capoverso precedente, la quota derivante dall'applicazione dello 0,22% del m.s. 2018 ex art. 79, comma 3, del Ccnl 16/11/2022, per Euro 592,91;
- 5) di ribadire che eventuali importi derivanti dall'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ora non spettanti, saranno verificati a consuntivo procedendo alle opportune, eventuali rimodulazioni, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato menzionate in premessa;
- 6) di dare seguito ad ulteriori eventuali trattative afferenti la componente giuridica dell'accordo;
- 7) di dare atto che l'ipotesi di accordo deve essere trasmessa al Revisore dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;

* * *

di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000,



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 217**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale**

Oggetto: **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2024 - DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/07/2024

Il Responsabile di Settore

Eddo Marcassa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/07/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Linda Marson

Letto, approvato e sottoscritto da

IL SINDACO
ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLETTI BARBARA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponte di Piave. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAOLETTI BARBARA in data 10/07/2024
Roma Paola in data 10/07/2024